

**Seminario Ugivi**

# La nuova Ocm al centro del dibattito

IN PRIMO PIANO: PROTEZIONE DO E IG. I REGOLAMENTI IN FASE DI DISCUSSIONE CHE ENTRERANNO IN VIGORE AD AGOSTO. GLI ORGANISMI DEPUTATI AI CONTROLLI.

di Giancarlo Montaldo

VERONA. Non ha mancato l'appuntamento con il Vinitaly l'Ugivi, Unione giuristi del vino, che ha proposto un seminario di aggiornamento sulla nuova Ocm. L'introduzione è stata affidata al presidente Pietro Caviglia, il quale ha preso in esame l'evoluzione del sistema normativo comunitario per il sostegno al mercato del vino, distinguendo dagli anni Sessanta fino a oggi sei fasi differenti.

La prima fase, gli anni Sessanta, pur senza esprimere una strategia vera, ha individuato nel vino un prodotto capace di aumentare il reddito dei produttori. L'introduzione del Catasto viticolo e l'obbligo della denuncia di produzione e giacenza sono stati i primi, labili tentativi di dare una dimensione quantitativa al settore.

**Accelerazione normativa.** È stata la seconda fase, i primi anni Settanta, a imprimere un'accelerazione al processo normativo, mettendo a confronto due scuole di pensiero, quella francese di stile dirigistico e restrittivo rispetto alla libertà degli impianti e quella italiana che lasciava molta più libertà all'espansione del vigneto. Il tentativo della Cee di conciliare le due filosofie ha finito comunque per favorire l'aumento delle produzioni di massa a scapito della qualità.

Ai 1976 va ascritto un timido tentativo di limitare il potenziale produttivo con l'avvio dei sistemi autorizzativi per i nuovi impianti, ma i meccanismi di sostegno alle distillazioni hanno favorito l'incremento delle produzioni unitarie a tutto scapito dell'equilibrio del settore.

La quarta fase è iniziata nel 1984 e ha cercato di limitare il potenziale produttivo con l'applicazione di alcune limitazioni alla produzione con il sistema delle distillazioni, una vera e propria tassa a carico dei produttori, costretti a consegnare ai distillatori

percentuali sempre più elevate di vino. Ma la distillazione, che avrebbe dovuto contenere la produzione, di fatto ha sortito l'effetto contrario fino a determinare uno sbilancio annuale nella Comunità tra 30 e 40 milioni di ettolitri di vino.

**La svolta.** La svolta è giunta nel 2000 con l'introduzione del controllo quantitativo sul vigneto tramite il blocco degli impianti fino al 2010 e l'autorizzazione dei nuovi impianti con il sistema dei diritti. In effetti, la svolta non è stata totale perché è mancato il coraggio di smantellare in modo radicale gli aiuti al sostegno dei prezzi.

Con il 2008 e il reg. 479 inizia la sesta fase, dove si comincia a guardare seriamente al mercato. Non si introduce la deregulation, ma si comincia a limitare il blocco degli impianti fino al 2015 e il mercato diventa poco per volta il protagonista assoluto. Le stesse denominazioni di origine sono più tutelate dal punto di vista giuridico perché sono assunte dall'Unione europea come proprie.

**La protezione delle Do.** Alcune riflessioni in merito alla protezione delle denominazioni di origine nel sistema normativo agrario in generale e in quello vitivinicolo sono state avanzate da Ermenegildo Mario Apiano. L'attuale meccanismo normativo agrario appare meno rigoroso di quello vitivinicolo. L'esame di tale comparazione parte dai cosiddetti Accordi Trips, accordi bilaterali che ultimamente hanno permesso una maggiore protezione di molti prodotti sul mercato internazionale. Se i Trips garantivano la loro protezione ai prodotti i cui caratteri qualitativi erano essenzialmente riconducibili all'origine territoriale, tutto ciò non sussiste necessariamente nel caso delle Dop agricole (reg. 510/2006) dove esi-

stono deroghe che consentono l'attribuzione di un riferimento territoriale a prodotti come latte, carne e animali vivi anche se le materie prime provengono da fuori della zona di origine definita. Nel caso delle Dop vitivinicole le norme sono più rigorose, perché ritorna il carattere della essenzialità dell'origine. Non si può dire altrettanto per le Igp vitivinicole, dove l'origine geografica è garantita solo all'85%.

**La reputazione d'origine.** Su questi concetti si inserisce il connotato della reputazione dell'origine, che diventa poco per volta un segnale di qualità. Quando il concetto di reputazione diventa più rilevante, allora l'indicazione geografica tende ad av-

riale in sostituzione dell'attuale 348. Nel medesimo regolamento si daranno indicazioni sulle menzioni tradizionali con la definizione di una lista molto dettagliata e precisi riferimenti sulla loro utilizzazione. Nel caso dell'etichettatura, questo regolamento abrogherà il 753 e richiederà l'emanazione di un decreto applicativo nazionale. Entrerà in vigore il 1° agosto 2009, con smaltimento delle vecchie etichette fino al 2010 e l'esaurimento delle scorte per le bottiglie confezionate.

Il secondo Regolamento in allestimento dal 1° agosto 2009 cambierà lo scenario per le pratiche enologiche. I cambiamenti principali riguardano l'uso delle resine scambiatrici per la precipitazione tartarica, l'utilizzo di chips anche in vinificazione e la pratica della dealcolizzazione.

Il terzo regolamento in discussione è relativo allo schedario vitivinicolo, alle dichiarazioni di giacenza e ai registri di cantina. Oggi i provvedimenti sono tre e verranno unificati in uno.


**I controlli.** In chiusura l'intervento di Giuseppe Caracciolo, giudice presso la Corte di appello di Bolzano, che ha parlato dell'efficacia e della credibilità dei controlli nel settore vitivinicolo, tema che aveva già trattato nel 2007 a Torino, in occasione del Salone del vino. Allora, aveva sollevato dubbi sul conflitto di interessi che interessava i controlli del settore vitivinicolo, demandati ai Consorzi, composti dai produttori destinati a essere controllati.

Il reg. 479 ha rimediato a questa incongruenza, stabilendo da un lato che gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata dei controlli e dall'altro che la verifica annuale del rispetto del Disciplinare è effettuata da tale autorità o da uno o più organismi di controllo che operano come organismi terzi di certificazione e che debbono possedere i seguenti parametri: obiettività, imparzialità e assenza di conflitti di interesse. Con questo cambio di impostazione, però, non si tiene conto dell'alto grado di specializzazione che esiste in vitivinicoltura, ma si tende a uniformare questo settore con il resto del mondo agricolo.

Da più parti si va chiedendo che la professionalità e l'esperienza dei Consorzi di tutela siano in qualche modo recuperate. Per il buon funzionamento dei meccanismi di controllo non si può non essere d'accordo, ma a patto che sussistano due condizioni: che si rispetti la loro dipendenza funzionale da un'autorità riconosciuta e che i Consorzi siano davvero imparziali e scevri da ogni conflitto di interesse.

**Tre nuovi Regolamenti.** L'intervento di Antonio Rossi, docente di diritto vitivinicolo, ha fatto il punto della situazione sul lavoro normativo che si sta ancora sviluppando in sede comunitaria e che porterà altre novità entro agosto. Nell'Unione europea tre sono i Regolamenti in fase avanzata di messa a punto.

Il primo contiene le norme sulla designazione e sul riconoscimento delle Dop e Igp. Il che comporterà l'emanazione di un nuovo decreto ministe-



vicinarsi al cosiddetto marchio collettivo, con la differenza che il marchio ha una connotazione privatistica, mentre l'indicazione geografica è più pubblicistica. In relazione alla protezione delle indicazioni geografiche, nel caso delle Dop (in particolare vitivinicole) la protezione è pressoché integrale, mentre per le Igp resta qualche rischio.

Stefano Dindo si è occupato della salvaguardia delle menzioni tradizionali, ricordando che il reg. 479 manda in soffitta il vecchio 1493/99, mentre non fa riferimento al 753 del 2002 che pure si occupava di menzioni. Risulta però che vi sia un nuovo progetto di Regolamento in sede europea, destinato a essere approvato entro agosto 2009 con l'abrogazione del 753/2002.